


CONVENZIONE DI CONCESSIONE RETE GAS METANO

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTROVILLARI, LAINO BORGO, SAN BASILE E LA SOCIETA' *Pollino Gestione Impianti srl.* PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE GAS NEI COMUNI DI Castrovillari, Laino Borgo e San Basile .



Repertorio n. 20 Raccolta n. 2003

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno diciassette del mese di febbraio in Castrovillari, Piazza Municipio n. 1, avanti a me Dott. Elio Schettini, Segretario Generale del Comune di Castrovillari;

SONO PRESENTI

1. da una parte:

- il signor Dott. Ing. Sergio Falese, nato a Castrovillari il 22.6.1954, domiciliato, per la sua carica, in Castrovillari, Piazza Municipio n. 1 presso il Municipio, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente del Settore Polizia Amministrativa e Vigilanza, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il signor Dott. Ing Giovanni Costanzo, nato a Castrovillari l' 8.6.1936, domiciliato, per la sua carica, in San Basile , Piazza Paolo Bellizzi n. 1 presso il Municipio, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Dirigente esterno dell'Ufficio Tecnico, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il signor Geom. Cantisani Mario, nato a Laino Borgo l' 1.6.1962, domiciliato, per la sua carica, in Laino Borgo , via Biagio Longo n. 1 presso il Municipio, il quale interviene in questo atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

1. dall'altra parte il signor D'Atri Lorenzo, nato a Castrovillari l' 8.7.1951 nella sua qualità di legale rappresentante della Società *Pollino Gestione Impianti srl.*, residente a Castrovillari in via delle Camelie,2.

Premesso che

1. i Comuni di Castrovillari, Laino Borgo e San Basile sono proprietari delle reti di distribuzione del gas nei rispettivi territori, realizzate con finanziamenti concessi in base alla legge 784/80;

[Handwritten signatures of the representatives mentioned in the text]

2. che e' intenzione dei Comuni concedere in uso alla società per un periodo massimo di 12 anni rinnovabili, con relativa determinazione del canone e/o valutazione ai fini dell'aumento della quota societaria, con possibilità di rinnovo e rinegoziazione sulla base dell'andamento economico della Società;
- a) le reti di distribuzione cittadina con i relativi impianti ed allacciamenti d'utenza;
 - b) gli ampliamenti delle reti e la realizzazione dei nuovi allacciamenti d'utenza che dovessero essere richiesti durante il periodo della concessione;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti di pertinenza a totale carico della società.

Tutto ciò premesso

tra le parti di seguito denominate **concedente** (Comuni di Castrovillari, San Basile e Laino Borgo) e **concessionaria** (*Pollino Gestione Impianti srl*) si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1. Oggetto della concessione

Il concedente concede in uso alla concessionaria i seguenti immobili :

- a) Rete di distribuzione gas metano nel Comune di Castrovillari completa di Cabina di riduzione e misura, feeders di trasporto, Gruppi di riduzione Finale (GRF) ed allacciamenti d'utenza;
- b) Rete di distribuzione gas metano nel Comune di Laino Borgo completa di Cabina di riduzione e misura, feeders di trasporto, Gruppi di riduzione Finale (GRF) ed allacciamenti d'utenza;
- c) Rete di distribuzione gas metano nel Comune di San Basile completa di Cabina di riduzione e misura, feeders di trasporto, Gruppi di riduzione Finale (GRF) ed allacciamenti d'utenza;

Gli immobili in oggetto sono concessi nello stato d'uso in cui si trovano, del quale il concessionario dichiara espressamente di avere piena e puntuale conoscenza;

I Comuni si impegnano ad affidare alla società anche altri servizi o attività, attualmente di competenza del Comune stesso, rientranti nell'oggetto sociale o comunque affini o connessi.

Articolo 2. Durata

1. La durata della concessione sarà quella prevista dalla legislazione vigente (*art. 15 del D. Lgs 164/2000*) e non potrà eccedere anni 12 (dodici). Eventuali rinnovi saranno possibili se compatibili con la legislazione vigente previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali.



Handwritten signature or mark.

Articolo 3. Canone.

1. La concessionaria si obbliga a versare un canone annuo di: euro 180.000,00 (centoottantamila) al Comune di Castrovillari – euro 15.000,00 (quindicimila) al Comune di Laino Borgo - euro 12.000,00 (dodicimila) al Comune di San Basile, più I.V.A. da corrispondersi con un acconto del 50% anticipatamente entro il 30 settembre dell'anno in corso per ciascun anno, con saldo da corrispondersi entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Per il primo esercizio il canone di cui al precedente punto 1 dovrà essere versato entro il 30 novembre del 2003.
3. Il canone sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici Istat del costo della vita riferito al mese di maggio dell'anno precedente, sulla base delle variazioni composte rispetto al mese di maggio dell'anno 2002.

Articolo 4. Obblighi della concessionaria per gli interventi di ampliamento delle reti.



1. La concessionaria si obbliga a proprie cura e spese ad eseguire le varie fasi di progettazione ed esecuzione degli interventi, relativamente a :
 - a) per gli estendimenti rete, qualora vi sia almeno un utente ogni 50 mt;
 - b) per gli allacciamenti, qualora vi sia un sviluppo non superiore a 20 mt /utente;
2. La concessionaria si obbliga , nella richiesta di contributi di allacciamento agli utenti, a non eccedere i seguenti valori per i servizi forniti :
 - € 250,00 (iva compresa) per realizzazione di allacciamenti il cui sviluppo è contenuto entro i mt. 10/utente;
 - € 20,00 (iva compresa) per le eventuali eccedenze;
 - € 10,00 per installazione contatore ;
 - € 10,00 per operazione di apertura o chiusura contatore;
3. Con riferimento al precedente punto 1. la Concessionaria si obbliga ad iniziare l'esecuzione degli estendimenti rete entro sei mesi dalla richiesta e gli allacciamenti d'utenza entro 30 giorni dalla relativa richiesta da parte dell'utente.
4. La Concessionaria si obbliga ad adottare la carta del servizio gas , a darne adeguata pubblicità' ed a rispettare gli standard e le obbligazioni in essa assunti.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 5. Obblighi della concessionaria

1. La concessionaria assume l'obbligo di cedere almeno il 42% della società ad un partner privato da individuare con procedura di evidenza pubblica tra soggetti che abbiano caratteristiche economiche e finanziarie tali da supportare il processo di sviluppo della Pollino Gestione Impianti srl. Detta procedura dovrà essere esperita entro il primo semestre del 2003.
2. La concessionaria assume inoltre a proprie cura e spese ogni attività inerente la gestione delle reti. Nessun onere a tale titolo, o comunque derivante dallo stesso, potrà essere addebitato al concedente nel periodo di vigenza della presente convenzione.
3. Fra gli oneri di cui al punto precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, La concessionaria assume l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti oggetto della concessione, e di ogni altro bene, impianto e attrezzatura connesso e funzionale le reti concessi.
4. La concessionaria garantisce il livello di efficienza degli impianti e la qualificazione dei servizi offerti.
5. In ordine alla verifica del rispetto degli obblighi di cui sopra, ed in generale, per la verifica del buon andamento della Concessione, il concedente e la concessionaria provvedono annualmente ad una verifica congiunta.

Articolo 6. Personale

Il personale, costituito da n. 3 unità, che nel Comune di Castrovillari attualmente si occupa della gestione tecnica degli impianti e della Direzione degli esercizi di distribuzione del gas anche in dipendenza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e' trasferito/assunto dalla società per assicurare la continuità del Servizio.



[Handwritten signatures]

Articolo 7. Contratti in essere e ricavi dalla distribuzione

Il Comune di Castrovillari ha in essere un contratto per la manutenzione e la fornitura dei servizi necessari alla gestione con una ditta privata (Bruno Impianti spa) che con la presente convenzione viene trasferito alla società Pollino Gestione Impianti srl con tutti gli oneri e le obbligazioni da esso derivanti, essendo ciò espressamente previsto nel contratto stipulato con la Bruno Impianti spa.

I ricavi da tariffa di distribuzione saranno incassati direttamente dalla società a partire dal 01/01/2003.

Articolo 8. Responsabilità della concessionaria e garanzie.

1. La concessionaria assume l'onere e la responsabilità del rispetto di tutte le norme di sicurezza dei locali e degli impianti dando tempestiva comunicazione al concedente del nominativo del responsabile incaricato.
2. La concessionaria assume la responsabilità di Datore di lavoro in materia di sicurezza ai sensi della legge 626/1994 nella persona dalla stessa indicata di cui dovrà dare immediata comunicazione al concedente.
3. La concessionaria si obbliga a stipulare assicurazione per danni da incendio o altri eventi, anche vandalici, agli immobili, impianti e cose date in concessione, con massimali periodicamente rivalutati.
4. La concessionaria risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature del complesso fatti salvi gli atti di vandalismo tempestivamente denunciati all'Autorità di Polizia.
5. La concessionaria solleva le Amministrazioni Comunali da ogni responsabilità relativa a danni causati a terzi o a cose di terzi nel corso della gestione, per i quali si obbliga a stipulare apposita assicurazione.
6. La concessionaria dovrà consegnare al concedente copia di tutte le polizze assicurative stipulate e delle garanzie fidejussorie, in esecuzione di quanto previsto nel bando di gara.

Articolo 9. Sanzioni e revoca della concessione.

1. Nei casi di seguito elencati, da contestare da parte del concedente alla concessionaria con le medesime formalità previste per i successivi casi di revoca, la concessionaria assume l'obbligo di corrispondere al concedente a titolo di penalità un importo quantificato in euro 20.000, annualmente aggiornato in relazione all'andamento dell'indice ISTAT del costo della vita:
 - a) Mancata osservanza degli obblighi di cui all'art. 4.
 - b) Mancato pagamento del canone nei termini prescritti dall'art. 3.

 5 







2. La presente concessione può essere revocata per i seguenti motivi:
 - a) mancata realizzazione degli interventi previsti all'art. 4 o grave inosservanza dei termini stabiliti, salvo concessione di proroga da parte dell'Amministrazione.
 - b) Mancata stipula delle polizze di copertura assicurativa di cui all'art. 8.
 - c) Cessione anche parziale della concessione a terzi e mutamento nella composizione del capitale sociale della società concessionaria, se non approvati dal concedente.
 - d) Grave carenza nello svolgimento del servizio che ne comprometta la qualificazione e il decoro.
 - e) Grave carenza nella manutenzione straordinaria e ordinaria delle reti .
 - f) Grave situazione economico-finanziaria della società concessionaria, tale da non garantire l'adeguata prosecuzione del rapporto concessorio, attestata dal Collegio Sindacale della società concessionaria o da altro organo.
 - g) Mancato pagamento per due volte delle penali di cui ai punti a) e b) del primo comma del presente art. 7.

3. Nelle ipotesi elencate il concedente dovrà contestare gli addebiti con raccomandata AR alla concessionaria concedendo eventualmente un termine per l'adempimento; la concessionaria entro il termine di 30 giorni potrà presentare contro deduzioni. L'atto di revoca dovrà essere motivato e comunicato alla concessionaria con raccomandata AR almeno tre mesi prima dell'efficacia.

4. Nei casi di cui sopra le reti oggetto di concessione di cui all'art. 1 della presente convenzione dovranno essere consegnate gratuitamente al concedente nello stato in cui si trovano alla data di contestazione dell'inadempimento; per quanto concerne eventuali beni mobili e attrezzature, le stesse verranno acquisite dal concedente sulla base di valutazione di stima affidata ad un collegio di periti, composto da tre periti, nominati da ciascuna delle parti e il terzo di comune accordo.
5. In tale caso, oltre a quanto stabilito al punto precedente alla concessionaria compete un indennizzo pari al 20% del valore attuale della futura redditività ritraibile dall'iniziativa, limitatamente alla residua durata del periodo di concessione, determinato da parte del Collegio di periti di cui al punto precedente, che informa le sue valutazioni al criterio della prudenza, a meno di preventivo accordo fra le parti.
6. La concessione potrà essere altresì revocata per gravi e sopravvenuti motivi di pubblico interesse con provvedimento motivato; in tale caso, alla concessionaria spetta il rimborso dell'importo degli interventi effettuati secondo quanto previsto dall'art. 4 della presente convenzione, al netto del deprezzamento intervenuto a titolo di ammortamento e/o altra causa, da determinarsi da parte del collegio di periti di cui al punto precedente, a meno di preventivo accordo fra le parti.

Articolo 10. Riscatto della concessione e riconsegna delle reti.

1. Il concedente può, in ogni momento, provvedere al riscatto della presente concessione, riconoscendo al concessionario il valore residuo degli investimenti effettuati e il valore



attuale della redditività cessante, determinato secondo le usuali tecniche di valutazione del capitale economico d'impresa, secondo criteri e modalità operative demandate al collegio previsto dal precedente art. 7, a meno di preventivo accordo fra le parti.

2. Il riscatto da parte dei Comuni di Castrovillari San Basile e Laino Borgo non può comunque essere esercitato prima che siano trascorsi sette anni dalla stipula della presente convenzione, a meno di diverso accordo delle parti.
3. Alla scadenza della concessione come determinata all'art. 2 della presente convenzione, o alla data di effetto del riscatto di cui al punto precedente, le reti e gli immobili concessi di cui all'art. 1 della presente concessione, verranno gratuitamente riconsegnati al concedente, in buone condizioni manutentive e di funzionalità; ogni eventuale onere connesso alla riconsegna, nessuno escluso, è a carico della concessionaria. Al proposito, ogni anno a partire da due anni prima della scadenza della concessione o alla data di comunicazione dell'intenzione di avvalersi della facoltà di riscatto, le parti provvederanno alla redazione di uno stato di consistenza dei cespiti oggetto di riconsegna.

Articolo 11. Controversie.

1. Per ogni controversia è competente il Foro di Castrovillari.
2. Le parti possono deferire la questione ad un collegio arbitrale composto di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti ed uno, con funzione di Presidente del collegio, di comune accordo. La procedura seguirà le regole previste dal codice di procedura civile in tema di arbitrato rituale, a meno di diversa unanime indicazione delle parti nel momento di nomina del proprio arbitro.

Articolo 12. Spese.

1. Tutte le spese relative al presente atto sono a carico della concessionaria.

Per la Ditta
P.I. Lorenzo D'Atri



Per Il Comune di Castrovillari

Ing. Sergio Falese



Per Il Comune di San Basile

Ing. Giovanni Costanzo



Per Il Comune di Laino Borgo

Geom. Mario Cantisani



IL SEGRETARIO GENERALE

Dot. Eric Srettini

